



COMUNE DI SANTA GIUSTINA

Provincia di Belluno

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione

NR. 61 DEL 31-07-2019

ORIGINALE

OGGETTO: PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI SANTA GIUSTINA (BL) DI ADEGUAMENTO ALLA LR 14/2017 - DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO - APPROVAZIONE- AI SENSI ART. 50 DELLA L.R. 61/85 E ART. 48 DELLA L.R. 11/2004 E.S.M.E.I.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Luglio, alle ore 20:00, presso la SEDE MUNICIPALE, per decisione del Sindaco e previo adempimento delle altre formalità di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MINELLA IVAN	X		DALLA SEGA SERGIO	X	
TRINCA RENZO	X		MINUTE RENZO	X	
BORTOLIN ANGELA	X		FIOROT MOIRA CARLOTTA	X	
VIGNE ENNIO		X	PANIZ FEDERICO	X	
COLOTTO MICHELA	X		MONESTIER LETIZIA	X	
PAOLETTI JGOR	X		CROZZOLI VANIA	X	
EBONE SABRINA	X				

Numero totale **PRESENTI: 12 – ASSENTI: 1**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO MARTINA RAVAGNI.

Il sig. IVAN MINELLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 10/04/2019 con la quale è stata adottata, ai sensi dell'art. 14 per le finalità di cui al comma 10 dell'art. 13 della LR 14/2017, la variante di adeguamento al P.R.G. vigente, secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61;

PRESO ATTO che in data 24 giugno 2017 è entrata in vigore la nuova Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 avente per oggetto "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 13 comma 10 della Legge n. 14/2017 stabilisce che: *“ Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione.”*

RILEVATO che la L.R. 14/2017 promuove un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica e prevede, come primo adempimento la compilazione da parte dei Comuni di una scheda, di cui all'art. 4, comma 5, finalizzata a fornire informazioni territoriali utili all'emanazione del provvedimento di Giunta Regionale ed un elaborato grafico che attesti la perimetrazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, ai sensi dell'art. 13, comma 9;

DATO ATTO che con Delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 23-08-2017 è stata approvata la scheda informativa di cui di cui all'art. 4 comma 5 (allegato A), della L.R. 14/2017, indicando la superficie territoriale prevista dal P.R.G. vigente e quella attuata/trasformata, suddivisa in destinazione residenziale e produttiva e gli ambiti di urbanizzazione consolidata, del territorio di Santa Giustina, considerando le aree del centro storico (zone A), le aree residenziali e miste commerciali (zone B) e le aree miste residenziali ed artigianali (zone C) già edificate e consolidate, includendo le aree libere intercluse o di completamento destinate alla trasformazione insediativa, le aree pubbliche per servizi e attrezzature collettive esistenti attuate, le infrastrutture e le viabilità già attuate, o in fase di attuazione, nonché le parti del territorio oggetto di piani urbanistici approvati, in un elaborato cartografico digitale in formato shape;

ACCERTATO che la documentazione sopraddetta è stata trasmessa in Regione Veneto in data 24/08/2017 prot. 10178;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 668 del 15 maggio 2018 *“ Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Deliberazione n. 125/CR del 19 dicembre 2017”*, con la quale viene approvata la quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale, la sua ripartizione per Ambiti Sovracomunali Omogenei (ASO) e assegnazione delle relative quantità per ogni Comune a seguito del parere espresso dalla Seconda Commissione consiliare;

DATO ATTO che le trasformazioni urbanistiche, andranno dunque indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero, riqualificazione e rigenerazione, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della L.R. n. 14/2017, con utilizzazione delle aree esterne agli ambiti di urbanizzazione consolidata, secondo le quantità indicate nell'Allegato C *“Ripartizione quantità massima di consumo di suolo”*, solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo disponibile con interventi che garantiscano la massima compatibilità ambientale, e che per il Comune di Santa Giustina la quantità massima di consumo di suolo ammesso è di 15.39 ha (ettari);

VISTO il comma 10 dell'art.13 della Legge Regionale per il contenimento del Consumo del Suolo n. 14/2017 che recita: *“ Entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), i comuni approvano la variante di adeguamento allo strumento urbanistico generale secondo le procedure semplificate di cui all'articolo 14 e, contestualmente alla sua pubblicazione, ne trasmettono copia integrale alla Regione”*.

VISTO il comma 13 dell'art. 13 della succitata Legge Regionale, i comuni non ancora dotati di PAT possono adottare, in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, una variante al piano regolatore generale con la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio";

Visto con L.R. n.15 del 20.04.2018 è stato introdotto, nella disciplina urbanistica regionale - L.R. n.11/2004 - l'art.48/ter che recita:

1. I Comuni, al fine di recepire quanto disposto dall'Intesa sancita tra il Governo, le Regioni ed i Comuni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, adeguano i regolamenti edilizi allo schema di Regolamento Edilizio Tipo e ai relativi allegati, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;

2. Le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di cui al comma 4 del succitato decreto;

3. I Comuni utilizzano in ogni caso le nuove definizioni ai fini della determinazione dei parametri e dei coefficienti necessari per l'approvazione della variante al cui al comma 4 del succitato decreto;

4. I Comuni, con apposita variante, adeguano gli strumenti urbanistici comunali alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica nei tempi e con le procedure previsti, rispettivamente, dall'articolo 13, comma 10 e dall'articolo 14 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11";

RICHIAMATA la determina del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata n. 98 del 27/03/2019, con la quale è stato affidato all'arch. Pian. Terr. Matteo Tres, con studio a Casarsa della Delizia (PN), l'incarico per la redazione alla variante del P.R.G. vigente, secondo le indicazioni della D.G.R. n. 668 del 15 maggio 2018;

DATO ATTO che, in data 03-04-2019 prot.4975, l'arch. Pian. Terr. Matteo Tres ha presentato per il Comune di Santa Giustina (BL) la documentazione per la redazione alla variante al P.R.G. vigente, in adeguamento alla normativa sopraccitata;

VISTO il parere favorevole di compatibilità geomorfologica e di compatibilità sismica rilasciato dal Genio Civile di Belluno in data 10/04/2019 prot. 143111 (protocollo comunale 5370 di pari data);

VISTO la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza pervenuta in data 03-04-2019 prot. 4975;

CONSIDERATO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/04/2019 è stata approvata la variante parziale al PRG n. 20, ai sensi art. 7 della L.R. n. 4/2015 "variante verde per la riclassificazione di aree edificabili" ai sensi dell'art. 50 commi 6-7 della L.R. 27 giugno 1985 n. 61;

DATO ATTO che in sede di approvazione della variante in oggetto sono state recepite le aree oggetto di "variante verde" sopraccitata e conseguentemente è stato introdotto un comma all'articolo 22 che puntualizza che nelle aree riclassificate attraverso la "Variante Verde" non è ammessa l'edificazione ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regionale n. 4/2015;

VISTO la nuova documentazione pervenuta in data, in data 17/07/2019, con prot.10270 da parte dell'arch. Pian. Terr. Matteo Tres incaricato alla redazione alla variante del P.R.G. vigente in oggetto, atta al recepimento della "Variante Verde" suindicata, confermando un valore massimo residuo di area edificabile pari a 11.45 ettari, inferiore al valore massimo stabilito dalla D.G.R. n.668 del 15/05/2018;

ACCERTATO che il recepimento della "variante verde" non va ad inficiare i pareri ottenuti di compatibilità geomorfologica, di compatibilità sismica rilasciati dal Genio Civile di Belluno nonché la dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento ed ha sottoscritto il parere di cui all'art. 49 del T.U.E.L.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata, reso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

ACCERTATO che in data 21 maggio 2019, prot. Provinciale n. 15723, è stato inviato l'avviso dell'avvenuto deposito presso la Segreteria della Provincia della Variante in oggetto, pervenuto al nostro prot. n. 7870 in data 30/05/2019;

ACCERTATO inoltre che nei termini prescritti dalla L.R. 61/85 non sono pervenute osservazioni in merito;

VISTO il P.R.G. e le N.T.A. vigenti;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO la Legge Regionale n. 61/85 specificatamente art. 50;

VISTO il D. Lgs. del 18.08.2000 n. 267;

SENTITO l'intervento illustrativo del SINDACO il quale presenta la proposta di deliberazione all'ordine del giorno;

UDITO l'intervento del consigliere FIOROT che chiede la definizione del termine "variante verde";

SENTITA la spiegazione del SINDACO;

UDITO l'intervento del consigliere FIOROT che ringrazia il Sindaco per la risposta; esprime perplessità tuttavia sulla circostanza che il proprietario possa poi cedere la proprietà ad altro soggetto che potrà riavere il diritto all'edificabilità; il Comune dovrà quindi vagliare attentamente le richieste dei privati perché vi è senz'altro una perdita economica del Comune. Aggiunge che sarebbe stato bello poter vedere illustrata la variante anche con delle immagini. Fa notare che ora il Comune di Santa Giustina ha 11 ettari e poi non si potrà che scalare; il calcolo purtroppo è stato fatto un piano regolatore vecchio di anni. Da ultimo esprime l'opinione che si stia correndo troppo nell'approvazione di questo piano che avrebbe meritato altra considerazione;

CON VOTI espressi per alzata di mano:

favorevoli: 8

astenuiti: 0

contrari: 4 (FIOROT, CROZZOLI, MONESTIER, PANIZ)

DELIBERA

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 14 per le finalità di cui al comma 10 dell'art. 13 della LR 14/2017, la variante di adeguamento al P.R.G. vigente secondo la procedura di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 composto dei seguenti elaborati depositati agli atti del Comune, in data 17/07/2019 prot. 10270 in formato digitale, parte integrante e sostanziale del presente atto;

R0.1 – Relazione;

T.01 - Ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC) - scala 1:10.000;

D0.1 - Norme Urbanistico edilizie;

R0.2 - Dichiarazione di non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza;

Allegati:

A0.1A - Asseverazioni idraulica;

A0.1B - Asseverazioni sismica;

A0.2 - Fac-simile per il monitoraggio del consumo di suolo in fase operativa e attuativa;

AUC (1-12) - Ambiti di urbanizzazione consolidata - scala 1:2.000;

DI DARE ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi del comma 6 dell'art. 50 della L.R. 61/85;

DI DARE atto che, ai sensi art. 50 comma 7 della L.R. 61/85, il Consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche conseguenti all'accoglimento delle osservazioni pertinenti e la trasmette alla Provincia e alla Regione per la pubblicazione;

DI DARE ATTO che la variante approvata verrà alla struttura Regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune interessato ;

DI DEMANDARE al Responsabile Area Tecnica – Edilizia Privata l'adozione di tutti gli atti conseguenti alla presente deliberazione;

DI DARE ATTO che la presente variante adottata verrà pubblicata nella sezione "Trasparenza" e all'albo on-line ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs 33/2013.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
IVAN MINELLA

IL SEGRETARIO
MARTINA RAVAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.